



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1872/2014  
spedito il 13/08/2014

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11020149005182471000 IRPEF-ADD.REG. 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11020149005182471000 IRPEF-ADD.COM. 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11020149005182471000 IRPEF-ALIQUOTE 2005

contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA NORD S.P.A.  
difeso da:

e da

e da

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TOFFALI GIOVANNI

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1872/2014

UDIENZA DEL

27/10/2015 ore 14:30

N°

2002/10/15


PRONUNCIATA IL:

27-10-2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

22-12-2015

Il Segretario



Richieste delle parti.

Per parte ricorrente: annullare gli atti impugnati. Vinte le spese.

Per l'agente della Riscossione: respingere il ricorso quanto a tutte le domande formulate contro Equitalia Nord s.p.a.. Vinte le spese.

Svolgimento del processo.

Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della Riscossione Equitalia Nord s.p.a. nonché la cartella esattoriale in essa richiamata.

Parte ricorrente eccepisce preliminarmente e pregiudizialmente, oltre ad altri presunti vizi di ordine formale, l'integrale nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notificazione degli stessi nonché per l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento.

Esaminata inoltre la documentazione prodotta da Equitalia Nord s.p.a. all'atto della propria costituzione in giudizio, all'udienza del 9.12.2014 parte ricorrente, richiamando il disposto dell'art.2719 c.c. e rilevato che detta documentazione consiste in mere copie fotostatiche degli originali asseritamente notificati, ha formalmente disconosciuto la conformità delle fotocopie prodotte agli originali.

Motivi della decisione.

L'eccezione pregiudiziale formulata da parte ricorrente concerne la prova -che era onere dell'agente della Riscossione fornire ma che invece parte ricorrente contesta sia stata data in causa- della avvenuta e rituale notificazione della cartella esattoriale prodromica alla impugnata intimazione di pagamento.

Parte ricorrente contesta infatti di aver mai ricevuto in notifica, a mezzo del servizio postale come invece asserito dall'agente della Riscossione, detta cartella e, rilevato che l'agente della Riscossione Equitalia Nord s.p.a. ha prodotto in causa non già gli originali (o per lo meno le copie conformi agli originali) tanto della cartella esatto-

riale emessa dallo stesso quanto del relativo avviso di ricevimento, recante le sottoscrizioni sia dell'ufficiale postale che avrebbe curato il recapito del plico raccomandato sia del soggetto destinatario che ne avrebbe attestata la ricezione ma, bensì, semplici copie foto statiche dell'estratto di ruolo (e non della cartella esattoriale) e dell'avviso di ricevimento della ~~relativa raccomandata, a mente dell'~~ art.2719 c.c. ha formalmente disconosciuto la conformità delle fotocopie prodotte agli originali, rilevando (correttamente) inoltre che l'omessa produzione in giudizio degli originali degli atti contestati le avrebbe precluso l'eventuale esperimento del mezzo processuale della querela di falso onde accertare la "verità" di detti documenti (artt.221 e segg. c.p.c.) avanti al Giudice Ordinario.

L'agente della Riscossione eccepisce la tardività di ogni contestazione relativa alla notificazione della cartella esattoriale, asseritamente notificata nel 2009 (la relativa data apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in fotocopia dall'agente della Riscossione risulta in realtà illeggibile), stante la mancata impugnazione di ~~essa~~ cartella nei termini perentori di cui all'art.21 D.Lgs. n.546/1992.

L'eccezione non ha però pregio in quanto la questione sollevata da parte ricorrente è processualmente ben diversa da quella ipotizzata dall'agente della Riscossione: parte ricorrente, infatti, non ha eccepito -allo stato- eventuali "vizi" attinenti la notificazione della cartella esattoriale de quo ma ha invece negato di averla mai ricevuta in notifica.

L'agente della Riscossione, onde invocare la legittimità della intimazione di pagamento impugnata, ha pertanto l'onere processuale di provare di aver ritualmente notificato al contribuente l'atto prodromico che legittimi quello impugnato (cioè: la cartella esattoriale).

A tal fine l'agente della Riscossione ha prodotto in giudizio le copie fotostatiche contestate da parte ricorrente, omettendo invece di produrre gli originali ovvero le copie conformi agli originali di tali atti (del che non è dato comprendere la ragione, posto che: la

cartella esattoriale è atto formato/emesso dall'agente della Riscossione; l'originale dell'avviso di ricevimento del plico contenente detta cartella deve incontestabilmente essere nella materiale disponibilità dello stesso).

Ai fini del decidere va ricordato il disposto dell'art. 2719 c.c. che chiarisce quale sia l'efficacia delle copie fotografiche delle scritture: esse hanno la stessa efficacia di quelle autentiche purché:

- la loro conformità con l'originale sia attestata da pubblico ufficiale competente;

- la loro conformità con l'originale non sia espressamente disconosciuta.

Nel caso di specie parte ricorrente ha espressamente nonché formalmente disconosciuta la conformità delle fotocopie prodotte dall'agente della Riscossione con gli atti originali (cartella esattoriale anzi estratto di ruolo/avviso di ricevimento) che legittimerebbero l'intimazione di pagamento impugnata né l'agente della Riscossione, a fronte di tale eccezione, ha ritenuto di produrre in giudizio gli originali/copie conformi agli originali degli atti contestati.

Non è quindi agli atti di causa la prova dell'avvenuta rituale notificazione alla parte ricorrente della prodromica cartella esattoriale.

Il ricorso va pertanto accolto; spese come da dispositivo a carico dell'agente della Riscossione.


P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione X,  
accoglie il ricorso.

Condanna l'agente della Riscossione al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro 15.000,00= oltre I.V.A., CPA e rimborso contributo unificato di euro 500,00=.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Torino, il 27.10.2015.

Il Giudice Estensore.



Il Presidente.



